

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

75° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MARZO 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente ZECCHINO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(484-1504-B) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge di iniziativa del senatore Bucciero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4
AYALA <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	4
BERTONI ( <i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i> )	4
GRECO ( <i>Forza Italia</i> )	3
MILIO, <i>relatore alla Commissione (Misto)</i>	2
PREIONI ( <i>Lega Nord-per la Padania indep.</i> )	3

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(484-1504-B) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge di iniziativa del senatore Bucciero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati», approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge di iniziativa del senatore Bucciero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Milio di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

MILIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la materia è stata abbondantemente trattata nella precedente lettura effettuata in questa Commissione. La Camera dei deputati ha apportato al nostro testo delle modifiche: alcune sostanziali, altre semplicemente formali e sulle quali non è il caso di soffermarsi. Infatti queste ultime sono modifiche quasi operative, nel senso che sono una risistemazione dell'articolato da noi licenziato.

È da rilevare la modifica apportata dalla Camera all'articolo 5 in relazione ai procedimenti riguardanti i magistrati. Il Senato aveva previsto che per tutti i magistrati militari, togati e non, verificandosi le condizioni della rimessione del procedimento, si applicasse l'articolo 11 del codice di procedura penale. Non si comprende perchè la Camera abbia operato una distinzione, prevedendo che l'articolo 11 vada applicato ai militari dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della guardia di finanza che svolgano la funzione di magistrato presso tribunali militari o corti militari d'appello. Faccio rilevare fin da questo momento che con questa riformulazione non si comprende da quale giudice dovrebbero essere giudicati i magistrati militari togati.

L'altra modifica sostanziale apportata dalla Camera riguarda la reintroduzione delle tabelle che ancorerebbero la competenza ad una cadenza quinquennale anzichè biennale. Si tratta di tre tabelle da sorteggiare ogni cinque anni.

Nel disegno di legge non sono previste altre modifiche sostanziali, se non quella dell'entrata in vigore di questa normativa.

Riassumendo, le due modifiche sostanziali di cui ci dovremmo occupare riguardano la magistratura militare, per la quale non è più prevista la

competenza per il giudice togato militare, e il criterio di individuazione della competenza ex articolo 11 che è previsto con il sorteggio quinquennale sulla base di tre tabelle prestabilite.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Milio per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

PREIONI. Signor Presidente, le chiedo innanzitutto una precisazione: le tabelle allegate al disegno di legge, possono essere oggetto di modificazione?

PRESIDENTE. Certamente, fanno parte del testo e sono state modificate dalla Camera dei deputati: sono pertanto suscettibili di emendamenti.

PREIONI. Signor Presidente, annuncio pertanto la presentazione di emendamenti, volti in particolare a modificare alcune connessioni previste dalle tabelle, nella prospettiva della possibile creazione della Padania. Bisogna infatti considerare le norme in esame sotto l'aspetto della loro possibile applicazione in Padania, almeno nei primi tempi, perchè quando questa sarà formalmente costituita l'ordinamento giuridico italiano continuerà ad avere vigore fino a quando non saranno realizzate una serie di norme di adeguamento.

In questo primo periodo si potrebbero pertanto porre dei problemi nel caso in cui la norma italiana prevedesse connessioni di competenza fra distretti che non si trovino entrambi all'interno del territorio della Padania; proprio per evitarli mi riservo di presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, a ciascun giorno basta la sua pena.

GRECO. Signor Presidente, desidero ribadire un mio auspicio – già evidenziato nelle precedenti fasi dell'esame del provvedimento – che credo sia proprio di tutta la Commissione.

Sin dal primo momento in cui ci siamo posti il problema di modificare l'articolo 11 del codice di procedura penale, molti di noi hanno presentato emendamenti volti all'eliminazione delle tre tabelle che introducevano un sistema, a nostro parere, molto farraginoso ed aleatorio. Dopo una lunga discussione abbiamo approvato il sistema della circolarità, il cosiddetto «serpentone», che è stato invece modificato e totalmente stravolto dalla Camera dei deputati.

Dichiaro pertanto il mio disappunto per la modifica intervenuta, condividendo le riflessioni già puntualmente svolte dal relatore. Mi ripropongo quindi di presentare nuovamente l'emendamento che, già una volta, ho presentato, sulla base del quale vennero eliminate le tre tabelle ed instaurato il sistema della circolarità.

BERTONI. Signor Presidente, intervengo per dissipare un equivoco sollevato nella sua relazione dal collega Milio, che potrebbe dare adito a degli emendamenti. L'articolo 5 del disegno di legge è stato riformulato dalla Camera dei deputati in un modo che al relatore è sembrato riduttivo, in quanto il nuovo testo non riguarda i magistrati militari «civili» ma soltanto coloro che facendo parte delle Forze armate militari svolgano la funzione di magistrato presso tribunali militari o corti d'appello.

Faccio notare che l'ordinamento giudiziario militare di pace (legge 7 maggio 1981, n. 180) prevede all'articolo 1 che: «Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili, ferme le equiparazioni di cui al comma precedente.». Pertanto secondo il rinvio contenuto in tale articolo, l'articolo 11 del codice di procedura penale è direttamente applicabile ai magistrati militari, mentre invece i militari che svolgono funzioni di magistrato necessitano di una regolamentazione specifica, che è appunto prevista dall'articolo 5.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con questa spiegazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 18 di martedì 24 marzo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15,35.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. VINCENZO FONTI